

Studio Legale
Avv. Mario Chieffallo
Patrocinante in Cassazione
Viale Olimpico n. 4
88040 SAN MANGO D' AQUINO (CZ)
Tel/Fax 0968.96193
Cell. 347.5448213

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

-sede di Roma-

RICORSO (con istanza cautelare)

PER:

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
BARBARO	MARIA LETIZIA ROSA	BRBMLT66B59G273U
AIELLO	MARIANGELA	LLAMNG87B60I874A
BOCALE	MICHELA	BCLMHL84R71H926Z
BRANCACCIO	RITA	BRNRTI93C64F839M
CAPELLI	CARLOTTA	CPPCLT90M70C265S
CAPUTI	PIETRO	CPTPTR71H22G942C
CAROLLO	ALICE	CRLLCA82E44C351V
CARROZZA	ROSANNA	CRZRNN80E44G288D
CARUSONE	ANNA	CRSNNA93P63H501X
CARVELLI	GIADA	CRVGDI92C59G702F
CONTI	MANUELA	CNTMNL84P52F471C
DI STEFANO	GIOVANNI BATTISTA	DSTGNN89A19G273Y
DIBLASIO	FABRIZIO	DBLFRZ85M04F205U
DIPINTO	ANNALISA	DPNNLS88H67A669F
FAILLA	MARIA CATENA	FLLMCT90S55E536U

FEDRIZZI	ARIANNA	FDRRNN85M53C794J
IORE	FIORITA	FRIFRT85B42E361Z
GENGO	GIULIA NORA	GNGGNR88L49L425V
GIORGIO	CETTINA	GRGCTN82C46G377C
GIULIANA	LORENA	GLNLN88M68G580U
GRAVINO	LUIGIA	GRVLGU77R67L418B
LO PRESTI	IOLEANA	LPRLNI77T61C351U
LOMBARDI	ANGELA PIA	LMBNLP86C48D542W
MASERA	FEDERICA	MSRFRC90M67L872H
MASSIMINIANI	LINA	MSSLNI71C44A345R
MATTIA	SABRINA	MTTSRN76M66G838R
MEO	IVANA	MEOVNI84R50C495W
MINETTI	SABRRINA	MNTSRN88P61D969P
MIORANDI	FRANCESCA	MRNFNC82L43H612Q
MORELLI	FRANCESCA	MRLFNC79M71M208X
PANTALEO	VALENTINA	PNTVNT88S61L419V
PICARELLI	FANCESCA	PCRFNC91L41Z100S
REBECCA	STEFANIA	RBCSFN77L44G693G
RIGHI	ANGELICA	RGINLC92L63C933T
SCURO	ELISA	SCRLSE96E47F205Z
SCURO	ELENA	SCRLNE93T71F205V
STEFANELLI	MARA	STFMRA84D69H926K
TAGLIAFERRI	BENEDETTA	TGLBDT81R41A123O
TASCA	AGATA	TSCGTA76C68B428L
TURCO	MARIA GRAZIA	TRCMGR77E43G751W
VERTOLOMO	ANNUNZIATA	VRTNNZ82D49G813D
VOCATURO	ILARIA	VCTLI92B45D086Q
ZANOLINI	STEFANIA	ZNLSFN85E42C794H

meglio individuati e generalizzati nelle procure in atti al cui contenuto sui dati anagrafici si rimanda (anche in sostituzione delle sopra indicate generalità in caso di refusi, errori o omissioni), rappresentati e difesi, giusta procura rilasciata, ex art. 8 D.P.C.M. n. 40/2016, su separato documento informatico depositato con modalità telematica unitamente al presente atto, dall'avv. Mario Chieffallo, C.F.: CHFMRA72A19M208T, PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it, fax 0968.96193, e dall'avv. Maria Rullo, C.F.: RLLMRA74P68C352H, PEC: maria.rullo@legalmail.it, fax 0968.96193, sia congiuntamente che disgiuntamente, ed elettivamente domiciliati, ad ogni effetto, presso la segreteria dell'Autorità Giudiziaria adita ex art. 25 c.p.a. (i difensori dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, c. 1, c.p.a., di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di segreteria al numero di fax 0968.96193 o al seguente indirizzo PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it),

-Ricorrenti-

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Università dell'Aquila, Università della Basilicata-Potenza, Università della Calabria, Università Suor Orsola Benincasa, Università di Udine, Università Studi Internazionale di Roma-UNINT, Libera Università, Università Maria SS Assunta del Lazio, Università di Roma Tre, Università degli Studi di Tor Vergata, Università di Cassino e Lazio Meridionale, Università di Genova, Università di Bergamo, Università di Milano Bicocca, Università di Macerata, Università di Urbino, Università Campobasso-Molise, Università di Torino, Università di Foggia, Università del Salento, Università di Cagliari, Università di Sassari, Università di Catania, Università di Messina, Università di Palermo, Università di Firenze, Università di Pisa, Università di Siena, Università di Trento, Università di Padova;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro-tempore*, tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso gli uffici, in 00186 Roma, Via dei Portoghesi n. 12

-Resistenti-

NONCHE' NEI CONFRONTI

degli ammessi al corso di TFA sul sostegno di cui alle graduatorie definitive dell'Università dell'Aquila, Università della Basilicata-Potenza, dell'Università della Calabria, Università Suor Orsola Benincasa, Università di Udine, Università Studi Internazionale di Roma-UNINT, Libera Università, Università Maria SS Assunta del Lazio, Università di Roma Tre, Università degli Studi di Tor Vergata, Università di Cassino e Lazio Meridionale, Università di Genova, Università di Bergamo, Università di Milano Bicocca, Università di Macerata, Università di Urbino, Università Campobasso-Molise, Università di Torino, Università di Foggia, Università del Salento, Università di Cagliari, Università di Sassari, Università di Catania, Università di Messina, Università di Palermo, Università di Firenze, Università di Pisa, Università di Siena, Università di Trento, Università di Padova

-Controinteressati-

PER LA DECLARATORIA DI NULLITA' EX ART. 21 SEPTIES LEGGE 241/1990 E ART. 31, COMMA IV, C.P.A., PREVIA IDONEA MISURA CAUTELARE

- a) del bando di cui al Decreto M.I.U.R. del 08.02.2019, prot. n. 92, "*Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni*",
nella parte in cui all'art. 3 lett. a) dispone:

- che sono ammessi a partecipare ai percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria i candidati in possesso del titolo di laurea in scienze della formazione primaria e diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non menzionando i laureati in scienze della educazione e della formazione;

nella parte in cui all'art. 4, comma 3, dispone:

- che è ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui all'art. 6, comma 2, *lett. b)* del DM sostegno (DM 30.09.2011) un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede universitaria purché abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi;

b) del bando di cui al Decreto M.I.U.R. del 21.02.2019;

c) nonché di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, collegati, connessi e conseguenziali, anche non conosciuti.

E PER L'IMPUGNAZIONE, PREVIA SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI,

- a) delle graduatorie definitive dell'Università dell'Aquila;
- b) delle graduatorie definitive dell'Università della Basilicata-Potenza;
- c) delle graduatorie definitive dell'Università della Calabria;
- d) delle graduatorie definitive dell'Università Suor Orsola Benincasa;
- e) delle graduatorie definitive dell'Università di Udine;
- f) delle graduatorie definitive dell'Università Studi Internazionali di Roma-UNINT;
- g) delle graduatorie definitive Libera Università del Lazio;
- h) delle graduatorie definitive dell'Università Maria SS Assunta del Lazio;
- i) delle graduatorie test preliminari dell'Università di Roma Tre;
- j) delle graduatorie definitive dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata;
- k) delle graduatorie definitive dell'Università di Cassino e Lazio Meridionale;
- l) delle graduatorie test preliminare dell'Università di Genova;
- m) delle graduatorie definitive dell'Università di Bergamo;

- n) delle graduatorie definitive dell'Università Cattolica Sacro Cuore;
- o) delle graduatorie definitive dell'Università di Macerata;
- p) delle graduatorie definitive dell'Università di Urbino;
- q) delle graduatorie definitive dell'Università Campobasso-Molise;
- r) delle graduatorie test definitive dell'Università di Torino;
- s) delle graduatorie definitive dell'Università di Foggia;
- t) delle graduatorie definitive dell'Università del Salento;
- u) delle graduatorie definitive dell'Università di Cagliari;
- v) delle graduatorie definitive dell'Università di Sassari;
- w) delle graduatorie definitive dell'Università di Catania;
- x) delle graduatorie definitive dell'Università di Messina;
- y) delle graduatorie definitive dell'Università di Palermo;
- z) delle graduatorie definitive dell'Università di Firenze;
- aa) delle graduatorie test preliminare dell'Università di Pisa;
- bb) delle graduatorie definitive dell'Università di Siena;
- cc) delle graduatorie definitive dell'Università di Trento;
- dd) delle graduatorie definitive dell'Università di Padova.

FATTO

Con decreto M.I.U.R. del 08.02.2019, prot. n. 92, il Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (d'ora in poi M.I.U.R.) disciplinava, in attuazione del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249, l'organizzazione dei corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, escludendo all'art. 3 lett. a) dalla partecipazione al percorso i possessori del titolo di laurea in "Scienze della Educazione e Formazione".

Con il decreto M.I.U.R. del 21.02.2019 si autorizzava, altresì, ciascun Ateneo ad organizzare le prove di accesso costituite da un test preliminare, da uno o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale, lasciando, così, ampia discrezionalità ai singoli atenei organizzatori dei corsi, prevedendo non solo prove differenti e non

uniche a livello nazionale (oltre che variabili nel numero a seconda delle differenti sedi universitarie), ma non stabilendo neanche la soglia minima di sufficienza per superare il test preselettivo, legando il superamento dello stesso ad un evento aleatorio ed incerto secondo quanto disposto dall'art. 4 del bando impugnato.

I ricorrenti, possessori della laurea in “Scienze della Educazione e Formazione” impugnano, *in parte qua*, il D.M. n. 92/2019 e il D.M. del 21.02.2019, nonché tutti gli atti preordinati, collegati, connessi e consequenziali, chiedendone la nullità, previa adozione di idonea misura cautelare, per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1) Nullità dell'art. 4, comma 3, del D.M. impugnato per violazione o elusione del giudicato ex art. 21 *septies* Legge 241/1990 e art. 31, comma IV, c.p.a..

L'atto posto in essere dall'Amministrazione deve considerarsi nullo, *in parte qua*, ex art. 21 *septies* L. n. 241 del 1990 e art. 31, comma IV, c.p.a., nella parte in cui il d.m. n. 92/2019 nell'art. 3 lett. a) non menziona tra le categorie ammesse a partecipare alle prove selettive per accedere al corso di specializzazione sul sostegno i possessori del titolo di laurea in “*Scienze della Educazione e Formazione*”.

Si ricorda brevemente come tale titolo di studio è proprio specifico per le gestire peculiari situazioni di disabilità attinenti alle diverse età degli alunni. Non esiste nessuna ragione logica per escludere suddetta categoria dal corso di specializzazione per cui si discute.

Invero, il titolo di laurea posseduto dai ricorrenti è equipollente a quelli richiesti dal bando, come si evince dal d.m. n. 378/2018 e dalla nota conoscitiva MIUR n. 14176 del 08.08.2018 ove si equipara la laurea in Scienze della Educazione e della Formazione alla laurea in Scienze della Formazione Primaria ai fini della partecipazione al corso di specializzazione.

Non solo ma v'è di più.

La giustizia amministrativa (cfr. TAR Lazio, Sez. III Bis, ordinanza n. 7860/18 del 21.12.2018) ha sancito tale equipollenza consentendo ai laureati in scienze della educazione e formazione di partecipare al concorso docenti della scuola primaria.

L'amministrazione ha quindi, con la disposizione del bando qui impugnata, posto nel nulla quanto deciso dai giudici.

L'agire dell'amministrazione, che con il decreto impugnato vuole porre nel nulla le precedenti decisioni, determina inevitabilmente una disparità di trattamento, in quanto, mentre l'amministrazione con il bando impugnato ha negato l'odierna partecipazione al corso di TFA ai possessori di tale titolo di studio, di contro i giudici amministrativi hanno -addirittura- consentito agli stessi di prendere parte alla procedure concorsuali di assunzione a tempo indeterminato nella scuola.

La conseguenza è paradossale: alcuni laureati in Scienze della Educazione e Formazione hanno preso parte al concorso scuola grazie alle decisioni dei giudici amministrativi, altri, a causa dell'odierno decreto amministrativo, restano illegittimamente esclusi dalla procedura concorsuale di specializzazione.

Donde la nullità della disposizione di cui all'art. 3 lett. a) del bando che esclude i ricorrenti dalla partecipazione alla procedura concorsuale per cui si discute.

Si eccepisce altresì la nullità dell'art. 4 ,comma 3, del d.m. oggetto di impugnativa nella parte in cui dispone che *“E' ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui all'art. 6 comma 2, lett. b) del D.M. sostegno, un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che all'esito della prova preselettiva abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi”*.

Nello specifico, la disposizione del bando non fissa la soglia minima (e quindi certa) di sufficienza che il candidato debba raggiungere al fine superare la preselezione; il parametro di valutazione del test preselettivo viene legato ad un dato incerto ed aleatorio: il punteggio conseguito dall'ultimo degli ammessi, che è stato diverso da ateneo ad ateneo a seconda del numero dei posti disponibili e della votazione riportata dall'ultimo degli ammessi in ciascun ateneo.

Tale disposizione ha determinato una inevitabile delle disparità di trattamento tra i candidati, quand'anche la preselezione è predisposta a livello nazionale.

Si evidenzia, altresì, come detta disposizione di cui all'art. 4 comma 3 del bando, contrasta con quanto previsto dall'art. 15 del DM 249/2010 (istitutivo del TFA) e dall'art. 6 del DM 30.09.2011 (DM sostegno) ove è previsto che il punteggio minimo per superare le prove è pari a 21/30; punteggio già superiore alla soglia di sufficienza che sarebbe di 18/30.

Sul punto si è già positivamente espresso codesto Ecc.mo TAR (*cfr., ex multis, TAR ordinanze nn. 6056/18 e 6059/18; anche CDS, Sez. VI, ordinanza 8136/18*).

Si comprende, per espressa disposizione del bando, come il punteggio per superare il test preselettivo “*non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito*” ragion per cui la finalità del test preselettivo non è quella di saggiare il bagaglio culturale degli aspiranti corsisti, bensì quello di sfoltire la platea degli stessi. Anche questo contrasta palesemente con quanto disposto dai decreti istitutivi del TFA che invece espressamente prevedono che le prove previste hanno l'obiettivo di valutare le conoscenze disciplinari, il corretto uso della lingua, la capacità di argomentazioni, le competenze didattiche e l'intelligenza emotiva, le capacità organizzative, ecc..

Anche su questo aspetto si è già espressa la giustizia amministrativa riconoscendo l'irragionevolezza, la manifesta arbitrarietà oltre che l'illogicità allorquando il bando di concorso non preveda la soglia minima sufficiente per accedere alle prove successive, statuendo infatti che “*data la funzione di sfoltimento dell'accesso alle prove scritte ed orali preordinata dalle prove preselettive, ben diversa sarebbe dovuta essere la modalità di valutazione dei test, potendo limitarsi l'Amministrazione a stabilire una soglia minima di quesiti superati al fine di ammettere i candidati che si fossero avvicinati o avessero superato detta soglia, come peraltro viene effettuato in molte procedure concorsuali, dove essa non concorre a formare il punteggio finale del candidato*” (*cfr. TAR Lazio, Sez. III Bis, sentenza 287/14 del 10.01.2014*).

Il provvedimento amministrativo -oggi impugnato- è stato adottato in contrasto con pronunce cautelari o con sentenze di primo grado del Giudice Amministrativo; esso deve, quindi, essere considerato nullo ex art. 21-septies della L. n. 241 del 1990 (cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. II quater, 29.04.2019, n. 5425; cfr. Cons. di Stato, Sez. II, 19.04.2019, n. 2564; cfr. T.A.R. Veneto Venezia, Sez. I, 07.02.2019, n. 181). Conseguentemente, i ricorrenti che hanno raggiunto nella preselezione un punteggio pari alla sufficienza debbono essere ammessi alle successive prove previste dal bando concorsuale.

Il reale fabbisogno di personale docente specializzato sul sostegno è pari a 60.000 unità, ma il MIUR, nel bando oggetto di impugnativa, stima restrittivamente in 40.000 unità la necessità di personale specializzato mettendo poi - inspiegabilmente- a concorso solo 14.000 posti.

Lo stesso MIUR ammette nei vari decreti (DM 141/17) oltre che in quello impugnato (DM n. 92 dell'8.02.2019 e del 21.02.2019) “...la carenza diffusa di docenti specializzati per le attività di sostegno didattico...”.

L'amministrazione non favorisce la formazione sul sostegno del personale docente. A parere di codesta difesa è violato il principio del *favor participationis* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 16.01.2015 n. 105) che comporta per l'amministrazione di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative che non si appalesino conformi ad una seria ratio giustificativa (cfr. Corte Cost., 06.12.2017 n. 251).

Ciò contrasta con la priorità del diritto (costituzionale) allo studio; si palesa altresì, anche il contrasto con l'ordinamento comunitario che favorisce la formazione anche nell'ottica di garantire la libera circolazione dei professionisti.

Del resto, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come “...le stime ministeriali restrittive sono da considerarsi del tutto prive di fondamento, in quanto non appare certamente alcuna proporzione immaginabile tra i numeri risultanti dalle stesse e l'ambito comunitario di riferimento” (cfr. TAR Lazio, Sez. III bis, 11.03.2009 n. 2433).

Anche sotto questo aspetto il decreto ministeriale è nullo.

Risulta violato anche l'art. 3, comma 1, lett. b) della L. n. 264/1999, in quanto non risulta, di fatto, un'equilibrata attivazione dell'offerta formativa su tutto il territorio nazionale, come si evince dall'allegato A della tabella riassuntiva di cui al DM del 21.02.2019.

I ricorrenti, impugnano, altresì, le graduatorie definitive formatesi, previa adozione di idonea misura cautelare, per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

- 1) Eccesso di potere per illogicità manifesta e ingiustizia per disparità di trattamento. Eccesso di potere per arbitrarietà, contraddittorietà ed illogicità. Eccesso di potere per violazione dei principi di eguaglianza ed adeguatezza. Violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità. Irragionevolezza. Travisamento e sviamento di potere. Malgoverno.**

Dalla mancata determinazione della soglia minima di sufficienza per superare la prova preselettiva ne è conseguito che presso alcuni Atenei i candidati sono riusciti a superare le prove preselettive con voti minimi, senza raggiungere la sufficienza, mentre in altri atenei i candidati non sono riusciti a collocarsi in utile posizione di graduatoria nonostante avessero raggiunto o, addirittura, superato la soglia della sufficienza di 21/30.

Ne è conseguito che i ricorrenti, per mera aleatorietà, nonostante avessero raggiunto il punteggio di 21/30, non sono stati ammessi alla successiva prova concorsuale, in quanto hanno espletato il test preselettivo presso quelle Università nelle quali la soglia minima di ammissione alle successive prove è stato innalzato. Da qui la conseguenza paradossale: il punteggio di 21/30 (che rappresenta un voto già superiore alla sufficienza) previsto dall'art. 15 del DM 249/2010 (istitutivo del TFA) e dell'art. 6 del DM 30.09.2011 (DM sostegno) non è stato in tutti gli atenei utile per accedere alle successive prove, determinando, così, una grave disparità di trattamento tra i concorrenti.

Ciò si è verificato in una prova a carattere nazionale ove i requisiti di ammissione avrebbero dovuto essere, non solo certi e conosciuti *ex ante*, ma anche uniformi presso tutti gli atenei nel rispetto dei principi costituzionali.

Ne è derivato che il criterio, voluto dal MIUR e cristallizzato nell'art. 4, comma 3, del bando 92/2019, non permette “*con dati alla mano*” una uguale e giusta valutazione di tutti i candidati sul territorio nazionale, contrastando con il principio della meritocrazia e, in generale, con tutti i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità e trasparenza cui è tenuta ad uniformarsi la p.a..

In tema di concorsi pubblici, il principio di preventiva fissazione dei criteri e della modalità di valutazione delle prove concorsuali va inquadrato nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale prevede la necessità della determinazione dei criteri per non favorire o sfavorire alcuni concorrenti (cfr., *ex multis*, TAR Lazio, ordinanze nn. 6056/18 e 6059/18; anche CDS, Sez. VI, ordinanza 8136/18; TAR Veneto, Venezia, Sez. I, 07.02.2019 n. 181). Sul punto la difesa evidenzia che il TAR Lazio -Roma-, Sez. III, con decreto monocratico n. 2517/19 del 03.05.2019, ha accolto l'istanza cautelare ammettendo, con riserva, alle successive prove scritte i ricorrenti che hanno raggiunto la sufficienza ai test preliminari. Tale decreto è stato confermato con ordinanza n. 3881/19 del 12.06.2019.

Tra l'altro è principio pacifico di codesto Collegio la necessità della previsione della c.d. griglia di valutazione anche per le prove preselettive, tant'è che per il concorso docenti di cui al D.D.G. n. 82 del 24.09.2012 codesta Sezione ha accolto le doglienze dei ricorrenti ammettendo, a partecipare alle successive prove scritte del concorso, coloro che avessero raggiunto la soglia minima di sufficienza nelle prove preselettive (cfr. TAR Lazio, Sez. III Bis, sentenza n. 287/14 del 10.01.2014; TAR Lazio, Sez. III Bis, sentenza n. 5711/14 del 28.05.2014).

Solo per *tutiorismo* difensivo si eccepisce anche l'irregolarità nella valutazione dei test, poiché identiche risposte ai quesiti multipli in alcuni atenei sono state considerate corrette, in altri, invece, errate. Anche ciò solo determina grave

violazione dei principi cui deve attenersi l'amministrazione, pena l'annullamento degli atti per eccesso di potere.

Si palesa, quindi, l'illegittimità oltre che l'incostituzionalità dell'agire amministrativo che, con tale criterio di valutazione aleatorio, restringe in modo eccessivo la selezione non consentendo il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, in quanto esclude dalle prove successive tutti coloro che hanno un bagaglio culturale sufficiente.

Per le suesposte considerazioni illegittime devono ritenersi le graduatorie di ammissione alle prove scritte e orali in epigrafe indicate.

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA

Nella specie, a causa degli illegittimi provvedimenti adottati dall'amministrazione intimata nel procedimento per cui è causa le parti ricorrenti vengono, di fatto, precluse dalla partecipazione alle successive prove previste per l'ammissione al corso sul sostegno -cui aspirano-, e subendone il relativo danno. Si chiede, quindi, il risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, l'ammissione, per tal via, alle successive prove.

E' pienamente applicabile l'art. 34, III comma, del c.p.a..

Sussistono, nella specie, tutti i presupposti del danno risarcibile e, precisamente, il provvedimento illegittimo (sbarramento al corso di formazione), l'evento dannoso (l'impossibilità di partecipare alle successive prove previste e, conseguentemente, ottenere l'ammissione al corso di specializzazione sul sostegno) nonché l'elemento soggettivo della colpa, consistente nella palese violazione dei principi di buon andamento, correttezza e imparzialità e trasparenza della p.a. (*cfr. T.A.R. Molise, Campobasso, 04.06.2013 n. 396*).

Non vi è dubbio, allora, che, ai sensi dell'art. 30, comma II, c.p.a. "*sussistendo i presupposti previsti dall'art. 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica*" e, quindi, può ottenersi l'immediata ammissione al corso di TFA sul sostegno, essendo, questa, nel caso di specie "*... in tutto o in parte possibile*" (art. 2058 c.c.).

ISTANZA DI MISURA CAUTELARE

Circa il *fumus boni iuris*, che acclara l'illegittimità dell'operato della p.a. resistente e sorregge la fondatezza dell'odierno gravame, si è ampiamente dedotto.

E' palese l'illegittimità dell'esclusione dalla selezione per accedere al corso di formazione iniziale degli insegnanti per i ricorrenti che sono possessori di un titolo di studio equipollente a quello richiesto dal bando.

Sussiste, così, appieno il presupposto del *periculum in mora* per la concessione dell'invocata misura cautelare che consenta ai ricorrenti, sin da subito, l'ammissione alle prova preselettiva.

Non solo, ma l'illegittimità del bando si evince anche per la mancata indicazione della soglia minima che reca *in re ipsa* un pregiudizio grave e irreparabile, in quanto i ricorrenti -quand'anche venissero ammessi con provvedimento cautelare a partecipare alla prova preselettiva- pur raggiungendo la soglia minima di sufficienza alla selezione non verrebbero ammessi alle successive prove -scritte e orali- di cui al bando di concorso n. 92/2019 impugnato, per espressa disposizione di cui all'art. 4 del bando.

P.Q.M.

i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 31, comma 4, c.p.a. e dell'art. 21 *septies* L. 241/1990, chiedono che codesto Ecc.mo T.A.R., previa concessione di idonea misura cautelare, voglia accogliere il presente ricorso per i suesposti motivi.

Inoltre, i ricorrenti chiedono, altresì, che codesto Ecc.mo T.A.R., previa concessione di idonea misura cautelare, voglia annullare le graduatorie impugnate con il presente ricorso.

Con ogni conseguente statuizione prevista dalla legge.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Salvis iuribus.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 l'avv. Mario Chieffallo dichiara che il presente procedimento, di valore indeterminabile, è soggetto al pagamento del contributo unificato, ridotto alla metà, per l'importo di € 325,00.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) decreto MIUR impugnato n. 92 del 08.02.2019;
- 2) decreto MIUR impugnato del 21.02.2019;
- 3) decreto MIUR del 30.09.2011 (decreto sostegno);
- 4) nota conoscitiva MIUR n. 14176 del 08.08.2018;
- 5) decreto MIUR n. 378/2018;
- 6) titolo di studio relativo a ciascun ricorrente secondo l'ordine alfabetico di cui in epigrafe al ricorso.

S. Mango d'Aquino, lì 26.07.2019

-avv. Maria Rullo-

-avv. Mario Chieffallo-

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Ai sensi dell'art. 41, comma IV, c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, di cui non si conoscono le generalità, si chiede all'Ill.mo Sig. Presidente di voler disporre che la notificazione ai controinteressati sia effettuata per pubblici proclami mediante la pubblicazione del ricorso *de quo* sul sito web dell'Amministrazione resistente.

S. Mango d'Aquino, lì 26.07.2019

-avv. Maria Rullo-

-avv. Mario Chieffallo-